



**ORDINANZA MUNICIPALE
Concernente la TASSA SUI CANI**

Con risoluzione municipale No.9901 del 12.05.14, il Municipio di Novaggio, richiamati gli articoli 192 LOC, l'articolo 44 del relativo regolamento d'applicazione e l'articolo 4 cpv. 2, 3, 4 della legge sui cani (del 19 febbraio 2008 e modifiche pubblicate sul bollettino ufficiale del 18 aprile 2014)

ORDINA:

Art. 1 Tasse

- 1 Il comune preleva una tassa annuale di CHF 75. - per ogni cane registrato all'anagrafe canina con residenza a Novaggio.
- 2 Il Comune riversa al cantone l'importo previsto dall'art. 4 cpv. 3 della Legge sui cani.

Art. 2 Debitore della tassa

Debitore della tassa è il proprietario del cane secondo i dati registrati all'anagrafe canina secondo le disposizioni cantonali e federali in materia.

Art. 3 Eccezioni

Sono riservate le eccezioni di competenza del Consiglio di Stato e per l'eventuale esenzione dal pagamento della tassa.

Art. 4 Modalità di riscossione

- 1 Le tasse sono riscosse annualmente, vengono notificate mediante rimessa della bolletta di pagamento e devono essere pagate entro 30 giorni dalla notifica.
- 2 Contro l'emissione della tassa è data facoltà di presentare reclamo al Municipio il quale prenderà posizione emanando formale decisione.
- 3 Le decisioni sono parificate ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 LEF.
- 4 Per l'emissione della diffida di pagamento è prelevata una tassa supplementare di CHF 20. -

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli articoli 192 cpv. 2 e 208 LOC.

Per il Municipio

Il Sindaco
Romani Paolo

La Segretaria
Cappelli Tiziana

Quest'ordinanza viene affissa agli albi comunali dal 14.05.14 e l'inizio della pubblicazione, valido a tutti gli effetti, decorre dal 15.05.14.